

**COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO**

Provincia di Asti

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2022**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AGLIANO TERME, CARENTINO, CASTEL BOGLIONE, CASTELNUOVO BELBO E CASTELNUOVO CALCEA PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **duemilaventidue**, addì **sette**, del mese di **novembre**, alle ore **18.00** nella sala delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA, di PRIMA convocazione.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente/ Assente	
1	ALLINERI Aldo	Sindaco	Presente	
2	TERZANO Luigina	CONSIGLIERE	Presente	
3	BEVILACQUA Claudio	CONSIGLIERE	Presente	
4	GAVAZZA Tommaso	CONSIGLIERE	Assente	
5	DI NORCIA Stefano	CONSIGLIERE	Assente	
6	SOAVE Andrea	CONSIGLIERE	Presente	
7	GANDINI Carlo	CONSIGLIERE	Presente	
8	PESCE Riccarda Valentina	CONSIGLIERE	Presente	
9	MARCATO UBALDO	CONSIGLIERE	Assente	
10	CONTA Luca	CONSIGLIERE	Presente	
11	BELLORA Alessandro	CONSIGLIERE	Assente	
			Totale Presenti:	7
			Totale Assenti:	4

Il Segretario comunale, la Dott.ssa Francesca Ganci, verificata la funzionalità del sistema di videoconferenza, procede all'appello. Il Sindaco, ALLINERI Aldo, assume la Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente la Giunta a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente ordinamento giuridico-amministrativo prevede l'obbligatorietà della presenza presso ciascun Comune, di un Segretario Comunale le cui funzioni sono dettagliatamente disciplinate dalla legge e dai regolamenti specifici;

Richiamata la precedente deliberazione n. 36 assunta in data 26.11.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato lo scioglimento della precedente convenzione;

Dato atto che dal 02.01.2019 la sede è vacante ma l'Ente non è nelle condizioni economiche per sostenere la titolarità esclusiva del Segretario Comunale;

Espressa pertanto la necessità di sottoscrivere una convenzione per l'Ufficio del Segretario Comunale al fine di ripartirne i costi;

Richiamato l'art. 98 c. 3 D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione Regionale dell'Agenzia"* (ora da leggersi Prefettura U.T.G. di Torino);

Richiamato l'art. 10 D.P.R. 465/97 ai sensi del quale *"I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia"*;

Vista la deliberazione 150/99 del Consiglio Nazionale Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nella parte in cui disciplina il procedimento di nomina presso le sedi convenzionate;

Letta l'allegata bozza di convenzione tra i Comuni di Agliano Terme, Carentino, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo e Castelnuovo Calcea per l'ufficio del Segretario comunale e ritenutala meritevole di approvazione;

Ritenuto infatti come essa assicuri il rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa del Comune di Castelnuovo Belbo alla convenzione e come essa sia in sintonia con i richiamati disposti normativi;

Sentito l'intervento del Sindaco il quale relaziona sulla proposta di deliberazione e sul contenuto degli accordi intercorsi tra le parti;

Rilevato che la somma della popolazione residente nei Comuni interessati supera la soglia dei 3.000 abitanti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del Segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la

sede superiore, nel rispetto delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022)

Richiamata la deliberazione n. 135 del 29.05.2000 con cui il Consiglio Nazionale d'Amministrazione precisava come *“le convenzioni per l'ufficio di segreteria siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione”*;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. 495/97 s.m.i.;

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Controlli interni

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Controlli interni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

Dato atto che il Segretario comunale, il Sindaco e n. 5 Consiglieri hanno partecipato alla seduta dalla sede dell'Ente, n. 1 in videoconferenza da remoto, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale e della Giunta comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 16.05.2022;

CON voti: n. 7 favorevoli su n. 7 Consiglieri presenti/collegati e votanti

DELIBERA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell'atto;

Di approvare la convenzione tra i Comuni di Agliano Terme, Carentino, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo e Castelnuovo Calcea per l'ufficio del Segretario comunale, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di prendere atto che il Comune di Agliano Terme assumerà il ruolo di capo-convenzione;

Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla sottoscrizione della medesima e di ogni altro atto relativo;

Di disporre l'invio al Comune di Agliano Terme di copia della presente deliberazione e della dichiarazione in merito alla popolazione residente al 31/12/2021, per i provvedimenti di competenza.

Quindi, a proposta del Sindaco,

Ravvisata, l'urgenza di provvedere determinata dalla necessità di consentire la rapida definizione della procedura;

Visto l'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000

CON voti: n. 7 favorevoli su n. 7 Consiglieri presenti/collegati e votanti

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Redatto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ALLINERI Aldo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Ganci

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 10.11.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Ganci

Dichiarazione di Esecutività

- ☐ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ☒ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 07.11.2022_____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Ganci

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li, 08.11.2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Ganci